

## LE FONTI NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO



## LE FONTI COSTITUZIONALI

- Le **leggi di revisione costituzionale**: modificano - mediante sostituzione, aggiunta o soppressione, parti del testo della Costituzione
- Le **leggi costituzionali**: integrano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale o in altre materie disciplinate nelle forme dell'art. 138 Cost.
  - ✓ **Art. 71.1 Cost.**: «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale»

✓ **Art. 81.6 Cost.:** «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale»

✓ **Art. 96 Cost.:** «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale

✓ **Art. 116.1 Cost.:** «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale»

✓ **Art. 132.1 Cost.:** «Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la  fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse»

✓ **Art. 137.1 Cost.:** «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte [costituzionale]»

---

## IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

- **Duplicata lettura** da parte di ciascuna Camera
  - la prima a maggioranza semplice
  - la seconda dopo almeno 3 mesi senza emendamenti
- Approvazione in seconda lettura a **maggioranza dei 2/3** dei componenti di ciascuna Camera
  - impossibilità di richiedere il referendum

- Approvazione in seconda lettura a **maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna Camera
  - 1/5 dei componenti di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono entro 3 mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento chiedere il **referendum costituzionale**
    - 7.10.2001 Riforma titolo V votanti 34% **si 64,2%** no 35,8
    - 25.6.2006 Riforma centro destra votanti: 53,7% sì: 38,3%; **no: 61,7%**
    - 4.12.2016 Riforma centro sinistra votanti 65,47% si 40,88% **no 59,12%**
    - 20.9.2020 Riduzione parlamentari votanti 51,12% **si 69,96%**; no 30,04%



## I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

### Art. 139 Cost.

La forma repubblicana  
non può essere oggetto di revisione costituzionale.

- **Interpretazione restrittiva** (limite espresso): la «forma repubblicana» come forma di Stato
  - divieto di ritorno alla monarchia
- **Interpretazione estensiva** (limite implicito): la «forma repubblicana» come ordinamento democratico in cui la sovranità appartiene al popolo
  - i «principi supremi dell'ordinamento costituzionale» (Corte cost. 1146/1988)



## LE FONTI PRIMARIE: LEGGI E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

- Le fonti primarie sono un sistema «chiuso» perché sono solo quelle espressamente previste dalla Costituzione
- **Leggi ordinarie** statali (artt. 70 ss. e 117 Cost.)
- **Leggi regionali** (artt. 117 e 121 Cost.)

- **Atti aventi forza di legge** dotati al pari della legge delle stessa
  - ✓ **forza attiva:** capacità di abrogare o modificare atti fonte dello stesso rango e di rango inferiore
  - ✓ **forza passiva:** capacità di resistere all'abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza
- Decreto legislativo delegato (artt. 76 e 77.1 Cost.)
- Decreto legge (artt. 77.2-3 Cost.)
- Decreti del Governo in caso di guerra (art. 78 Cost.)
- Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)

## LEGGI RINFORZATE E FONTI ATIPICHE

- **Leggi rinforzate per contenuto o per procedimento (v. slide cap. IX)**
- **Leggi atipiche** perché
  - dotate di maggiore forza passiva: leggi non sottoponibili a referendum (art. 75.2 Cost.) o non abrogabili (artt. 80 e 117.1 Cost.)
  - meramente formali perché prive di contenuti normativi
    - ✓ legge di approvazione del rendiconto consuntivo
    - ✓ (prima del 2012) legge d'approvazione del bilancio di previsione
    - ✓ legge che autorizzano il Presidente della Repubblica alla ratifica dei trattati internazionali «che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi» (art. 80 Cost.; inoltre non soggette a riserva d'Assemblea e non sottoponibili a referendum)